

TRIBUNALE DI LOCRI		
N. 895/2020	Data 5/5/2020	
UFF. CO. RUO		
Firma		Attività
Fascicolo N.	Sottofascicolo	



TRIBUNALE DI LOCRI

Oggetto: ART. 83, COMMA 6, DEL D.L. N. 18 DEL 17 MARZO 2020 (“Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”) CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. 24 APRILE 2020, N. 27 E POI ULTERIORMENTE MODIFICATO CON D.L. 30 APRILE 2020, N. 28 - MISURE ORGANIZZATIVE PER IL PERIODO CHE VA DAL 12 MAGGIO AL 31 LUGLIO 2020 (c.d. “Fase 2”).

Ai sig.ri presidenti di sezione

Ai sig.ri coordinatori
-dell'ufficio Gip/Gup
-del comparto lavoro/previdenza
-del comparto fallimenti/esecuzioni

Al magistrato collaboratore Uff. Giud. di Pace
di Locri

A tutti i magistrati
A tutto il personale di Cancelleria

SEDI

Al funz. resp. cancellerie Uff. Giud. di Pace
di Locri

Al funz. resp. cancellerie Uff. NEP
A tutto il personale dell'Uff. NEP
di Locri

Ai responsabili dei posti di guardia delle sedi
del Tribunale
dell'UNEP
dell'Ufficio del Giudice di Pace

E P.C.

*Al sig. Presidente della Corte di Appello
Reggio Calabria*

*Al sig. Procuratore Generale della Repubblica
Reggio Calabria*

*Al sig. Procuratore della Repubblica
Locri*

*Al Sig. Presidente dell'Ordine Avvocati
di Locri*

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Visto l'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (parzialmente modificato dall'art. 36 del D.L. 8 aprile n. 23 dell'8 Aprile 2020), convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020, n. 27, e poi ulteriormente modificato con D.L. 30 aprile 2020, n. 28;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 -pubblicato in G.U. n. 108 del 27/04/2020-, recante misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché i precedenti in materia;

viste le circolari del Ministero della Giustizia (a firma del Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi) attinenti alla materia della prevenzione della diffusione del contagio, relative pure alla c. d. "fase due";

viste le ordinanze fino ad oggi emesse dal Presidente della Regione Calabria per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica;

rilevato che, ai sensi dell'art. 83, comma 6, del citato D.L. n. 18/2020, <<Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti>>;

vista la delibera del CSM in data 26 marzo 2020 (186/VV/2020) avente ad oggetto Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostitutive di quelle precedentemente assunte;

ritenuto, quindi, necessario, per consentire il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute e per evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra persone, adottare anche in relazione alla c.d. "Fase 2", vale a dire per il periodo intercorrente fra il 12 maggio ed il 31 luglio 2020, le misure organizzative e le linee guida relativamente al Tribunale di Locri, all'Ufficio NEP ed all'Ufficio del Giudice di Pace della stessa città, ai sensi del comma 6 del predetto art. 83 del D.L. n. 18/2020, in linea con quelle già disposte per la precedente fase e dando sostanziale continuità alle stesse;

considerato non necessario né possibile, atteso il complessivo numero dei magistrati in servizio presso il Tribunale (per vacanze d'organico ed assenze comunque legate alla maternità di alcune colleghe), prevedere una turnazione dei magistrati per garantire la trattazione degli affari che saranno trattati nella "Fase 2", stante, peraltro, la possibilità di ognuno di quelli in servizio di attendere allo svolgimento delle attività attinenti ai rispettivi ruoli principalmente da remoto;

considerato, altresì, che non vi sono esigenze di turnazione dei magistrati nemmeno presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Locri, essendovi in tutti i casi la possibilità di ciascun giudice di attendere alle incombenze relative ai propri ruoli;

tenuto conto dell'esito delle consultazioni con i giudici, già veicolato dai presidenti di sezione;

sentito il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Locri per il tramite del relativo Presidente e di alcuni suoi componenti nelle riunioni del 30 aprile e 5 maggio 2020;

sentito il sig. Procuratore della Repubblica di Locri;

interpellati l'Autorità Sanitaria della Regione Calabria ed il Presidente della Giunta Regionale per il tramite del Presidente della Corte d'appello di Reggio Calabria;

rilevato che il decreto legge n. 28/2020 prolungando fino al 31 luglio 2020 la c.d. "Fase 2" per la trattazione degli affari civili e penali in regime di emergenza sanitaria, ha di fatto preso atto della persistenza di quest'ultima e della circostanza che la stessa permarrà ancora a lungo;

d'intesa con il Presidente della Corte d'appello di Reggio Calabria

dispone



quanto segue in merito all'organizzazione degli uffici del Tribunale, dell'UNEP e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Locri nel periodo che va dal 12 maggio al 31 luglio 2020 (c.d. "Fase 2"):

- a) l'orario di apertura delle cancellerie al pubblico *e alle parti processuali* è limitato a due ore al giorno, dalle ore 8.30 alle ore 10.30, e l'accesso ad esse sarà comunque contingentato al fine di evitare la contestuale presenza di più persone così da assicurare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i presenti.
- b) L'accesso agli Uffici è limitato esclusivamente a chi debba compiere atti urgenti (la condizione di "urgenza" non è sussistente per quelle attività che possono essere svolte telematicamente), o per richieste che non è possibile evadere telefonicamente o telematicamente -salvo casi eccezionali da documentare-, ed è comunque consentito per lo svolgimento dell'attività d'udienza che richieda necessariamente la presenza fisica.
- c) Chiunque intenda accedere alle sedi degli Uffici è tenuto a fornire agli addetti al Servizio di Sicurezza appositamente incaricati la propria identità (restano comunque salve le disposizioni al riguardo già impartite dalla Procura Generale della Corte d'appello di Reggio Calabria alle ditte che svolgono il Servizio di Sicurezza), ed inoltre, ove l'accesso

sia correlato al necessario svolgimento di attività di udienza, a indicare il numero di procedimento per cui sia prevista la trattazione nel periodo.

- d) Tranne che per l'attività d'udienza, gli accessi agli Uffici sono scaglionati, previo appuntamento *ad horas* da fissare su apposita richiesta dell'interessato (da rivolgere e motivare o tramite pec agli indirizzi più avanti elencati o per telefono alle utenze degli addetti ai singoli settori, reperibili sul sito web), assicurando in tutti i modi che entri in ogni singola cancelleria una sola persona alla volta e che sia assicurata la distanza di sicurezza prevista di almeno un metro tra interlocutori.

SETTORE	INDIRIZZO PEC
CIVILE	civile.tribunale.locri@giustiziacert.it
PENALE – GIP/GUP	gipgup.tribunale.locri@giustiziacert.it
PENALE - DIBATTIMENTO	penale.tribunale.locri@giustiziacert.it
AMMINISTRATIVO - CONTABILE (SPESE DI GIUSTIZIA E RECUPERO CREDITI)	recuperocrediti.tribunale.locri@giustiziacert.it
AMMINISTRATIVO - UFFICIO DI PRESIDENZA	presidente.tribunale.locri@giustiziacert.it prot.tribunale.locri@giustiziacert.it tribunale.locri@giustizia.it
UFFICIO NEP	unep.tribunale.locri@giustiziacert.it unep.tribunale.locri@giustizia.it (tel. n. 0964.398381 - 377 - 389)
UFFICIO GIUDICE DI PACE	gdp.locri@giustiziacert.it (tel. n. 0964.398713 - 705 - 726) gdp.locri@giustizia.it

Sarà comunque trasmesso tempestivamente ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Locri, Reggio Calabria e Palmi pure il piano del presidio settimanale, con espressa indicazione del personale in servizio per ogni settore, dei relativi numeri telefonici ed indirizzi di posta elettronica.

- Per attività urgenti connesse al servizio Corpi di reato (deposito e/o ritiro esclusivamente ad opera della P.G.), si dovrà avvisare preventivamente l'Ufficio al n. 0964.20319.

- Per quel che concerne l'attività dell'Ufficio NEP, restano comunque salve le disposizioni specifiche fornite dal Presidente della Corte d'Appello con decreto n. 18/2020 del 10 marzo 2020 e/o con provvedimenti successivi.

- e) Le cancellerie comunicheranno a mezzo pec l'esito delle istanze e, solo ove necessario, con mezzo telefonico o telematico indicheranno agli interessati modalità e tempi di accesso per ogni attività ad esse conseguenti.
- f) Va rilevato che dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020 pure gli atti introduttivi dei procedimenti civili, per quel che concerne il Tribunale, vanno depositati esclusivamente con modalità telematiche e che gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione

forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; pertanto, all'ingresso delle sedi del Tribunale verrà affisso avviso rammentando il disposto dell'art. 83, comma 11, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (convertito con legge 24/4/2020 e poi modificato con D.L. 30/04/2020), ai sensi del quale, testualmente, <<Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82>>.

- g) Il personale degli Istituti di Vigilanza preposto al controllo degli ingressi dei locali del Tribunale, dell'UNEP e dell'Ufficio del Giudice di Pace eserciterà ogni opportuna misura atta ad assicurare il rispetto delle regole in ordine all'accesso nelle cancellerie e limitare, quanto alla sede della sezione civile del Tribunale ed all'Ufficio del Giudice di Pace, l'ingresso in ascensore ad una persona alla volta; curerà l'esatta osservanza di quanto sopra disposto, consentendo l'accesso alle cancellerie esclusivamente negli orari stabiliti, verificando -telefonicamente o come diversamente necessario- con i responsabili degli uffici, l'appuntamento preso con l'utente che si presenta all'ingresso.
- h) Per tutti coloro che debbano, a qualsiasi titolo, inderogabilmente comparire in udienza -con le regole esposte nel prosieguo-, la permanenza in ufficio sarà consentita, in tutti i casi, per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'attività richiesta; per consentire ciò, quindi, i magistrati, togati ed onorari, sia del Tribunale che dell'Ufficio del Giudice di Pace, dovranno in tutti i casi comunicare preventivamente alla cancelleria di riferimento l'elenco degli affari che tratteranno, con la specifica indicazione della fascia oraria per essi prevista, in modo da interessare gli addetti al Servizio di Sicurezza per i necessari controlli all'accesso.
- i) Tutto il personale amministrativo e tutti i magistrati, togati ed onorari, sono tenuti ad osservare all'interno dell'Ufficio le vigenti disposizioni di cui ai DPCM ed alle ordinanze del Presidente della Regione Calabria emanati in materia di contenimento e gestione epidemiologica da Covid-19, conformandosi agli obblighi comportamentali da esse imposti (comunicazioni, distanziamento sociale, igiene personale, uso di mascherine, ecc.), che comunque resteranno in vigore fino a diversa disposizione di questa Presidenza.
- l) Tutto il personale amministrativo e tutti i magistrati, togati ed onorari, altresì, ove siano venuti in contatto, direttamente o indirettamente, con soggetti di cui sia stata accertata la positività al coronavirus COVID-19, sono in ogni caso, ed anche in assenza di sintomi, tenuti a darne comunicazione immediata al proprio medico di Medicina Generale, oppure a telefonare ai numeri verdi appositamente istituiti (numero verde regionale 800-767676), al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale e territorialmente competente, nonché ad informare il Presidente del Tribunale, il Presidente di Sezione ed il Direttore Amministrativo di riferimento, e, quanto all'Ufficio del Giudice di Pace, il Magistrato collaboratore ed il funzionario responsabile delle cancellerie.
- m) Gli utenti esterni (avvocati, parti, testimoni, ausiliari del giudice, ecc.) si atterranno a loro volta a tutte le prescrizioni in materia di sanità, prevenzione ed igiene richiamate dalla lettera i) che precede.



Nel periodo che va dal 12 maggio fino al 31 luglio 2020 l'attività dei giudici è regolata come segue.

TRIBUNALE

SETTORE CIVILE

Tutti i giudici del settore civile, togati ed onorari, faranno ricorso, nei limiti del possibile, a modalità di telelavoro, tramite l'impiego dell'applicativo "Consolle del magistrato", per tutte le attività da svolgere diverse da quelle delle udienze.

Con riferimento all'attività di udienza i medesimi giudici rinverranno (con decreto fuori udienza) a data successiva al 31 luglio 2020 i procedimenti non rientranti nelle eccezioni previste dall'art. 83, comma 3, del citato D.L. e nelle ulteriori tipologie individuate col presente provvedimento, ove il rinvio della trattazione non appaia, *prima facie*, di grave pregiudizio alle parti; queste ultime potranno in tutti i casi evidenziare, con apposita istanza telematica, eventuali ragioni che possano giustificare la dichiarazione di urgenza e, conseguentemente, la trattazione anticipata (un'attenta valutazione delle ragioni d'urgenza andrà operata in particolare con riferimento ai giudizi in materia di famiglia, minori e soggetti vulnerabili, ed inoltre i magistrati togati del Tribunale si relazioneranno con i GOP in loro affiancamento per ogni possibile chiarimento o confronto in ordine alla valutazione di "urgenza" di un determinato procedimento); in ogni caso, i rinvii andranno comunicati in via telematica ai difensori delle parti costituite a cura della Cancelleria; le date di rinvio andranno fissate tenendo conto dell'oggetto e dell'anzianità di iscrizione delle cause, nonché dei criteri di priorità fissati nel programma di gestione per l'anno in corso, oltre che della disposizione del comma 10 dell'art. 83 citato.

§1. SETTORE CIVILE ORDINARIO

Nell'ottica di contemperare le diverse esigenze sottese alla disciplina di cui all'art. 83 D.L. citato, in linea con la proposta del Presidente della sezione civile, si procederà alla trattazione delle udienze (oltre che nei procedimenti menzionati nel comma 3 dell'art. 83 D.L. n. 18/2020, nei termini in cui è stato modificato in sede di conversione e da ultimo dal D.L. n. 28/2020) nei seguenti procedimenti:

a) procedimenti cautelari (anche in sede di reclamo) che non richiedono la comparizione personale delle parti, l'assunzione di informatori o l'espletamento di CTU;

b) procedimenti di separazione/divorzio davanti all'Istruttore (sempre che non occorra procedere alla comparizione personale delle parti, ad istruttoria orale, ad indagini psico-sociali o all'espletamento di CTU);

c) procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo in cui si debba decidere sulle istanze ex art. 648 o 649 c.p.c., purché si tratti di istanze specificamente argomentate, e procedimenti ex art. 615 c.p.c., ove occorra valutare l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, con la precisazione che il riferimento è, oltre che alle istanze di inibitoria su cui si chiede di provvedere anteriormente alla prima udienza, ai procedimenti nei quali non ci si limita nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio a chiedere l'inibitoria, ma si formulano nella parte espositiva apposite deduzioni sui relativi presupposti;

d) procedimenti già fissati per la decisione sulle richieste istruttorie;

e) procedimenti già calendarizzati per la precisazione delle conclusioni o per la discussione orale;

f) procedimenti rinviati per trattative di bonario componimento.



Tali procedimenti dovranno essere trattati con le seguenti modalità:

A) le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori dovranno essere **in via principale** trattate mediante scambio telematico di note scritte e successiva adozione (preferibilmente previa redazione del verbale di udienza) del provvedimento del giudice, ai sensi dell'art. 83, comma 7°, lettera h) del D.L. citato;

-a tal fine dovrà essere inviato telematicamente, per ciascun procedimento da trattare, con un certo anticipo (14 giorni prima dell'udienza, ove possibile) rispetto all'udienza già fissata (o eventualmente all'uopo rinviata), un modello standard di decreto, con cui (a seconda dei casi):

-) si invitano i difensori (ove necessario) a depositare una copia telematica di cortesia degli atti e dei documenti cartacei;

-) si assegnano termini sfalsati ai difensori per il deposito telematico di sintetiche note scritte (limitate alle sole istanze, eccezioni, conclusioni previste per la fase di riferimento) e di eventuali repliche, ad es. fino a sette giorni prima dell'udienza e fino a tre giorni prima dell'udienza, e si invitano i procuratori a procedere allo scambio tramite PEC delle note eventualmente depositate;

-) si assegna invece un unico termine per il deposito dei fogli di pc per le cause da trattare in decisione disponendo lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;

-) in ipotesi di adozione del modulo decisorio di cui all'art. 281-*sexies* c.p.c. ovvero nelle cause (mature per la decisione) assoggettate al rito del lavoro, dovendosi procedere a discussione scritta in luogo di quella orale, si assegnano i termini per il deposito di note, contenenti anche le conclusioni; è bene altresì che i difensori rinuncino espressamente alla lettura in udienza di motivazione e dispositivo (che saranno depositati dal giudice telematicamente il giorno stesso dell'udienza cartolare) e che sia data agli stessi difensori la facoltà di formulare (entro un apposito termine) un'istanza motivata di discussione orale vera e propria, con la precisazione che in tal caso (ove l'istanza sia meritevole di accoglimento) verrà fissata un'altra udienza in videoconferenza secondo le apposite modalità, salvo che le ragioni addotte non siano tali da rendere necessaria l'adozione delle modalità tradizionali di discussione orale, nel quale caso la strada maestra appare quella del rinvio ad altra data a partire dal mese di settembre p.v.;

-) si avvisano i difensori che, in ipotesi di mancato deposito delle note scritte, la causa verrà rinviata *ex art. 309 c.p.c.*, essendo il mancato deposito equiparabile alla non comparizione;

-questa modalità di trattazione dovrà essere adottata anche quando occorra conferire incarico al CTU (sempre che ricorrano ragioni di assoluta urgenza): in tale ipotesi, previo apposito provvedimento inviato dal giudice alle parti e al consulente, quest'ultimo depositerà telematicamente la dichiarazione di impegno *ex art. 193 c.p.c.*

B) Qualora non sia possibile la trattazione mediante scambio di note scritte, il giudice potrà disporre la trattazione dell'udienza mediante collegamento da remoto, ai sensi della lettera f), comma 7, art. 83: in tal caso, il giudice farà comunicare alle parti un provvedimento con l'indicazione:

-della data e dell'ora in cui l'udienza verrà trattata;

-delle modalità del collegamento e delle altre indicazioni di cui alla lettera f) comma 7° D.L. 18/2020.

La video conferenza si svolgerà con l'utilizzo del software "*Teams di Microsoft*" tramite collegamento che verrà inviato per posta elettronica ordinaria (PEO).

I difensori dovranno utilizzare il *link* ricevuto per l'accesso alla stanza virtuale del giudice.

L'utilizzo del software per l'accesso alla stanza virtuale è gratuito, e non richiede registrazioni, inserimento di credenziali né sottoscrizione di abbonamenti.

Potrà avvenire scaricando MYTEAMS sul personal computer ovvero accedendo via web.

Nel giorno fissato per l'udienza, con congruo anticipo rispetto all'orario fissato, il difensore dovrà compiere le seguenti operazioni:

- 1) cliccare sul link indicato per accedere alla stanza virtuale del magistrato;
- 2) se l'applicazione non è installata sul pc dell'utente, verrà visualizzata una schermata nella quale sarà possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
 - a) scaricare il tool di Teams tramite il pulsante "Scarica l'app di Windows" (opzione consigliata);
 - b) selezionare il pulsante "Partecipa sul Web" (è preferibile utilizzare uno dei seguenti browser supportati: IE, Chrome, etc); se si sceglie di scaricare e installare l'applicazione Teams, dopo il primo avvio potrebbe essere necessario chiudere l'applicazione e cliccare nuovamente sul superiore link;
- 3) una volta fatta la scelta di cui al punto 2), il professionista potrà accedere inserendo il proprio "Nome e Cognome" nel campo "Immetti il nome", che sarà visualizzato al resto dei partecipanti;
- 4) cliccando su "Partecipa" il professionista viene inserito nella sala d'attesa virtuale, ove rimarrà in attesa sino a quando il magistrato lo ammetterà nella stanza virtuale.

C) Se l'udienza non può essere tenuta con le modalità che precedono, dovrà comunque essere celebrata a porte chiuse, ai sensi dell'art. 128 c.p.c. e in aula idonea a garantire il rispetto delle necessarie distanze tra tutti i presenti.

Saranno ad ogni modo i singoli giudici a valutare la possibilità che per i procedimenti in questione (ed in particolare per i procedimenti di cui alle lettere d), e) ed f), già fissati per la trattazione nel periodo 12/05-31/07/2020, sia concretamente possibile la trattazione scritta, valutando, in caso negativo, anche se differire la causa a data successiva, a partire dal mese di settembre 2020.

Va, infine, disposto, salvo che ricorrano ragioni di urgenza appositamente segnalate, il rinvio degli altri procedimenti ed in specie dei procedimenti fissati per il conferimento dell'incarico ed il giuramento dei consulenti tecnici d'ufficio, o per i quali sono state fissate udienze per la comparizione personale delle parti, l'assunzione di interrogatorio formale, l'escussione di testi o altre attività al momento incompatibili con le misure di distanziamento sociale adottate dal Governo, considerate altresì le condizioni logistiche della sezione.

§2. VOLONTARIA GIURISDIZIONE

E' opportuno mantenere fermo anche per il periodo successivo il regime già previsto fino all'11 maggio 2020.

E quindi, ove richiesta l'attività di udienza, la trattazione di questa è da circoscrivere a quei casi in cui siano segnalate formalmente motivate situazione di indifferibilità incompatibili anche con l'adozione di provvedimenti provvisori.

Per quanto concerne le udienze camerali collegiali, possono tuttavia tenersi -con modalità cartolari- quelle che non richiedono il compimento di attività incompatibili con l'attuale stato di emergenza (come la comparizione personale delle parti, l'assunzione di informatori, il conferimento di incarichi peritali), salvi i casi in cui siano dedotte e documentate ragioni di urgenza.

Il giuramento di tutori, protutori, curatori e amministratori di sostegno, se si tratta di professionisti, potrà essere effettuato in via telematica; per i non professionisti, è autorizzata ogni modalità che eviti agli stessi di accedere in Cancelleria; laddove non sia possibile, è opportuno fissare date ed orari *ad hoc*, da comunicare agli interessati per il tramite della Cancelleria, onde evitare qualsiasi forma di assembramento.

§3. SETTORE LAVORO/PREVIDENZA

E' possibile procedere alla trattazione delle udienze (oltre che nei procedimenti menzionati nel comma 3 dell'art. 83 citato) nei seguenti procedimenti:

a) procedimenti cautelari che non richiedano la comparizione personale delle parti, l'assunzione di informatori o l'espletamento di CTU, e relativi reclami;

b) procedimenti ex L. Fornero (fase sommaria) per i quali non occorra la comparizione personale delle parti o l'espletamento di CTU;

c) procedimenti in cui occorre valutare l'istanza di sospensiva, con la precisazione che il riferimento è esclusivamente ai procedimenti nei quali non ci si limita nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio a chiedere l'inibitoria, ma si argomenta specificamente nella parte espositiva sui relativi presupposti; inoltre, tenuto conto che nel settore i ricorsi erano (anteriormente all'entrata in vigore della normativa emergenziale) per lo più proposti in forma cartacea, è bene che le parti interessate presentino un'apposita istanza telematica contenente le argomentazioni formulate in ordine all'inibitoria e la relativa documentazione;

d) procedimenti già calendarizzati per la discussione e decisione (anche sui mezzi istruttori), con priorità per quelli di meno recente iscrizione e con le modalità già indicate (v. §1);

e) procedimenti rinviati per trattative di bonario componimento;

f) ATP ex art. 445 bis c.p.c., nei quali le parti risultino già costituite e sempre che i procuratori depositino (unitamente alla prima memoria) una copia telematica di cortesia degli atti e dei documenti cartacei, fino ad un massimo di venti per udienza: anche tali procedimenti verranno trattati con le modalità di cui alla lett. h) (v. *supra*) ed il giudice, all'udienza "cartolare", all'esito del deposito delle memorie ad opera delle parti costituite, valuterà se procedere o meno al conferimento dell'incarico al CTU; in caso affermativo, il provvedimento, completo dei quesiti e contenente l'avvertimento che l'inizio delle operazioni peritali dovrà essere necessariamente fissato a data successiva al 31 luglio 2020 e che la visita medico-legale dovrà essere eseguita rispettando le disposizioni dettate dall'emergenza sanitaria da COVID 19, verrà comunicato alle parti ed al CTU, che accetterà l'incarico e presterà il giuramento di rito entro tre giorni dalla comunicazione con modalità telematiche.

E' bene, ad ogni modo, rimettere ai singoli giudici la possibilità di valutare se per i procedimenti in questione (ed in particolare per i procedimenti di cui alle lettere d, e) ed f), già fissati per la trattazione nel periodo 12/05-31/07/2020, sia concretamente possibile la trattazione scritta, valutando, in caso negativo, anche se disporre il differimento a data successiva a partire dal mese di settembre 2020.

Va, comunque, disposto il rinvio a data successiva al termine della seconda fase (salvo il caso di ritenuta dichiarazione di urgenza), in particolare:

-delle prime udienze di discussione (ad eccezione dei procedimenti di cui alla lett. c);

-delle udienze fissate per la comparizione personale delle parti, per l'assunzione di interrogatorio formale e l'escussione di testi, ovvero per attività allo stato incompatibili con le misure di distanziamento sociale adottate dal Governo, considerate altresì le condizioni logistiche della sezione.

-delle udienze ordinarie fissate per il giuramento ed il conferimento di incarico ai CTU.

§4. ESECUZIONI MOBILIARI

E' possibile procedere alla trattazione delle seguenti udienze (in aggiunta a quelle relative ai procedimenti riconducibili al comma 3 dell'art. 83):

- a) udienze per la decisione sulle istanze di sospensiva;
- b) udienze nell'ambito dei giudizi di opposizione all'esecuzione/opposizione agli atti esecutivi fissate per la decisione sulle richieste istruttorie, per la precisazione delle conclusioni o per la discussione orale;
- c) udienze nei procedimenti rinviati per trattative di bonario componimento;
- d) udienze nelle procedure di pignoramento presso terzi;
- e) udienze camerale per i reclami.

Saranno, comunque, i singoli giudici a valutare la possibilità per i procedimenti in questione (ed in particolare per i procedimenti di cui alle lettere b e c), già fissati per la trattazione nel periodo 12/05-31/07/2020, della concreta possibilità della trattazione scritta, valutando, in caso negativo, anche se disporre il differimento a data successiva al termine della seconda fase.

Resta in ogni caso ferma la sospensione delle vendite fino al 31 luglio 2020.

§5. ESECUZIONI IMMOBILIARI

Vanno anzitutto ribadite anche con riguardo alla seconda fase le indicazioni già seguite nella prima in ordine all'attività dell'esperto estimatore, all'attività del custode giudiziario, all'attività di liberazione, alle vendite, all'attività del professionista delegato ed ai colloqui in tribunale con gli ausiliari del G.E..

Si ribadisce, quindi, quanto segue.

ATTIVITA' DELL'ESPERTO STIMATORE

L'esperto stimatore potrà continuare a svolgere tutta l'attività di controllo della documentazione agli atti del fascicolo telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare, tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia richiedibile, visionabile ed ottenibile con modalità telematica, mentre:

-sino alla data del 31 luglio 2020 sarà sollevato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici ed allo stesso modo presso il cespite staggito, a meno che la presenza dello stesso sia necessaria ed indifferibile, unitamente a quella del custode, come *infra* esplicitato;

-i termini di deposito ed invio della perizia saranno calcolati a ritroso in base alla data dell'udienza come eventualmente ricalendarizzata dal Giudice dell'esecuzione. Ove tale termine non sia congruo -in relazione all'impossibilità di accesso presso i luoghi indicati nel periodo precedente-, l'esperto depositerà un'istanza di proroga, esplicitando le circostanze di tempo e di fatto che non hanno reso possibile il deposito della perizia nei termini indicati dall'art. 173-*bis* disp. att. c.p.c..

ATTIVITA' DEL CUSTODE GIUDIZIARIO

Anche per l'attività del custode giudiziario e forse a maggior ragione, in relazione alla stessa, vanno applicate le stesse cautele previste per l'esperto stimatore.

In particolare, il custode continuerà a svolgere tutta quell'attività compatibile con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività *on-line* (versamento su conti correnti, istanze al giudice dell'esecuzione, interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, presentazione di bozze di provvedimenti etc.).

Sono invece sospesi fino al 31 luglio 2020 gli accessi presso il cespite pignorato, tranne che nelle seguenti ipotesi: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

In questi casi il custode notizierà prontamente il Giudice dell'Esecuzione, al fine di determinare le modalità attuative dell'accesso.

Infine, il custode sottoporrà al Giudice dell'Esecuzione modalità *on-line* di gestione del cespite (per acquisizione documentazione, per accrediti dei frutti del cespite) al fine di valorizzare il bene oggetto di pignoramento.

ATTIVITA' DI LIBERAZIONE

La situazione contingente implica una regolamentazione attenta dell'attività di liberazione che, pur non dimenticando l'interesse del creditore e dell'aggiudicatario, tenga conto dell'esigenza sanitaria in corso, a tutela dei soggetti che occupano il cespite, ma anche di coloro che saranno deputati alla liberazione.

Di conseguenza:

-sono sospese tutte le attività di liberazione -anche in corso- sino alla data del 31 luglio 2020, tranne che si riscontrino situazioni di: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti;

-sono sospese sino al 31 luglio 2020 le attività di liberazione in cui non sia già avvenuta l'aggiudicazione del bene, salvo per quelle attività prodromiche che possono compiersi anche senza accesso al cespite, ossia notifica dell'ordine di liberazione, pre-allerta (telefonica o *on-line*) delle Autorità di Pubblica Sicurezza eventualmente necessarie per l'assistenza al custode;

-sempre in relazione al periodo successivo all'11 maggio 2020, per le procedure in cui sia avvenuta l'aggiudicazione, ma la liberazione non sia stata (per qualsiasi motivo) portata a termine oppure (per qualche motivo) non ancora disposta, il custode invierà al GE istanza di emissione dell'ordine di liberazione (ove non ancora emesso), corredata di sintetica relazione circa lo stato di occupazione del bene (come risultante dagli atti) sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, indicando anche se sia o meno stato versato il saldo prezzo, nonché altra utile precisazione in relazione alla delicatezza (sia dal punto di vista pratico che sanitario) dell'attività liberatoria. All'esito di ciò il Giudice provvederà sulla liberazione, eventualmente prevedendo cautele o tempistiche particolari.

LE VENDITE E L'ATTIVITA' DEL PROFESSIONISTA DELEGATO.

- VENDITE FISSATE DAL 12 MAGGIO 2020 FINO AL 31 LUGLIO 2020

Come già detto nel provvedimento organizzativo attinente alla prima fase, s'è rilevata la necessità di riorganizzare l'attività in termini tali da assicurare, da un lato, l'esigenza di salvaguardia della salute pubblica e, dall'altro, da non frustrare nei limiti del possibile, il sistema delle esecuzioni immobiliari che è scandito da precise tempistiche funzionali anche a garantire la trasparenza del mercato delle vendite coattive, e ciò anche allo scopo di impedire intenti speculativi che in questo momento potrebbero essere favoriti.

Di conseguenza, possono proseguire e svolgersi regolarmente le vendite telematiche "pure" eventualmente già fissate a far data dal 12 maggio 2020, in quanto compatibili con l'esigenza di assicurare la finalità preventiva che è alla base delle misure urgenti in oggetto.

Le vendite analogiche o miste vanno, invece, differite a data successiva al 31 luglio 2020, in quanto le attività che normalmente le precedono (contatti con il professionista, visite da parte dei potenziali offerenti, ecc.) di fatto frustrerebbero le finalità preventive e di tutela della salute pubblica.

Si prevedono pertanto le seguenti indicazioni operative:

1) si possono svolgere regolarmente le vendite telematiche "pure" eventualmente già fissate a far data dal 12 maggio 2020;

2) per le vendite miste o analogiche, fissate per il periodo dal 12 maggio 2020, va disposto il differimento di tutti gli esperimenti d'asta a data successiva al 31 luglio 2020 mandando al professionista delegato e al custode, per quanto di rispettiva competenza, ai fini della sollecita pubblicazione del provvedimento del GE sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, specificando nella motivazione "*vendita differita dal GE. Le cauzioni già versate verranno tenute ferme per la nuova asta salvo richiesta di restituzione*";

3) va comunicato alle Cancellerie o ai gestori incaricati delle vendite di non accettare più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non consentire di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;

4) il giorno fissato per gli esperimenti come sopra differiti, i delegati sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al provvedimento di differimento con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire in sala aste la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il delegato è autorizzato all'apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni;

5) in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine.

EMISSIONE DEI DECRETI DI TRASFERIMENTO EX ART. 586 C.P.C.

I GE possono continuare ad emettere i decreti di trasferimento, purché il deposito della bozza da parte del professionista delegato e la allegazione dei documenti avvenga esclusivamente in modalità telematica.

La redazione dell'atto avverrà anch'essa in modalità esclusivamente telematica.

Il giudice avrà cura di informare i professionisti delegati con provvedimento da comunicare agli ordini professionali, laddove la modalità telematica non fosse precedentemente in uso nell'ufficio.

Gli adempimenti successivi, tra cui registrazione e trascrizione del decreto, saranno curati secondo le modalità già disciplinate dall'ufficio, limitando, per quanto possibile, l'accesso e la presenza fisica negli uffici preposti.

ULTERIORI ATTIVITA'

Continua ad essere sospeso il colloquio con gli ausiliari del GE fino a diversa disposizione.

Si invitano gli ausiliari all'utilizzo massimo del PCT, con richiamo alla valutazione ponderata della segnalazione di urgenze.

Quanto agli ulteriori aspetti, si può prevedere, in aggiunta alla trattazione dei procedimenti riconducibili al disposto dell'art. 83, comma 3, D.L. citato:

-lo svolgimento dell'attività di fissazione delle prime udienze ex art. 569 c.p.c. (con la precisazione che il CTU non può fissare l'inizio delle operazioni peritali prima del 1° settembre 2020);

-la celebrazione delle seguenti udienze, con modalità preferibilmente cartolari:

a) udienze di trattazione prima della vendita (è possibile anche disporre la delega alla vendita facendo decorrere le operazioni dal 1° settembre 2020);

b) altre udienze ex art. 569 c.p.c., con la precisazione che dette udienze, se la CTU è in corso, andranno differite a partire dal mese di settembre, sospendendo contestualmente le operazioni peritali, mentre, se la CTU è già stata depositata, potranno essere tenute con modalità cartolare, disponendo la delega alla vendita e facendo decorrere le operazioni dal 1° settembre 2020;

c) udienze per l'approvazione del rendiconto e per l'approvazione del riparto parziale o finale (anche queste da tenere con modalità cartolare, salvo specifiche esigenze, ad es. in caso di fascicolo totalmente o prevalentemente cartaceo, rimettendo ai G.E. la relativa valutazione);

d) udienze per la decisione sulle istanze di sospensiva;

e) udienze nei procedimenti di opposizione all'esecuzione/agli atti esecutivi fissate per la decisione sulle richieste istruttorie, per la precisazione delle conclusioni o per la discussione orale;

f) udienze camerale per i reclami.

E' bene, comunque, rimettere ai singoli giudici la possibilità di valutare se per i procedimenti in questione (ed in particolare per i procedimenti di cui alle lettere b, c ed e), già fissati per la trattazione nel periodo 12/05-31/07/2020, sia concretamente possibile la trattazione scritta, valutando, in caso negativo, anche se disporre il differimento a data successiva al termine della seconda fase.

§6. PROCEDURE CONCORSUALI

Tenuto conto delle peculiarità contenutistiche e procedurali dei giudizi concorsuali, in aggiunta alla trattazione dei procedimenti riconducibili al disposto dell'art. 83, comma 3, del D.L. n. 18/2020, si prevede la trattazione, in via prioritaria con l'adozione delle modalità di cui all'art. 83, comma 7 -lettera h)-, del D.L. citato, delle seguenti udienze o attività:

a) approvazione del rendiconto finale o del piano di riparto (salvo casi specifici, ad es. fascicoli totalmente cartacei, in cui si rimette al singolo G.D. la valutazione delle eventuali -diverse- modalità di trattazione dell'udienza, ovvero del differimento dell'udienza a data successiva al termine della seconda fase);

b) udienze di opposizione allo stato passivo fissate per la decisione sulle richieste istruttorie o per la precisazione delle conclusioni, ferma restando la valutazione da parte dei singoli giudici in ordine alla concreta possibilità di procedere a trattazione scritta, valutando, in caso negativo, anche se disporre il differimento a data successiva al termine della seconda fase.

Quanto alle udienze prefallimentari, si ribadisce che le stesse dovranno in linea di massima essere rinviate a data successiva al termine della seconda fase, salvo che ricorrano ragioni di urgenza, potendosi procedere con modalità cartolari (ed in subordine da remoto) soltanto qualora il fallendo si sia costituito. Se il fallendo non si costituisce, sarà il singolo G.D. a valutare l'opportunità di tenere l'udienza con le modalità tradizionali (salve le cautele rese indispensabili dall'emergenza in corso) per consentirgli la difesa personale, a meno che il fallendo non dichiari via *mail* di rimettersi o di rinunciare.

Parimenti, andranno rinviate le udienze di verifica crediti, salvi i casi di urgenza, in cui il singolo G.D. valuterà la possibilità di procedere con modalità cartolari o in videoconferenza.

Analoga soluzione andrà adottata per le convocazioni in camera di consiglio ai sensi dell'art. 37 l.f., salva la possibilità di adottare a tal fine le modalità cartolari ex art. 83, comma 7, lett. h).

Dovranno poi essere in ogni caso differite a data successiva al 31 luglio 2020 le udienze di vendita, tranne quelle fissate con modalità totalmente telematiche.

Vanno infine mantenute ferme le modalità già stabilite per la prima fase in merito ai colloqui con gli ausiliari del G.D. (continua, quindi, ad essere sospeso il colloquio con gli stessi fino a diversa disposizione, invitandoli all'utilizzo massimo del PCT, con richiamo alla valutazione ponderata della segnalazione di urgenze).

LE ASTE FALLIMENTARI IN CORSO.

Tenuto conto dell'attuale situazione di emergenza e considerato che vi sono numerosi soggetti esterni che collaborano con il Giudice delegato (periti, custodi, coadiutori, curatori, società specializzate etc.), si ritiene che vadano differite le aste per il periodo in esame nei termini che seguono:

-sono sospese le attività di perizia che necessitano di accesso ai pubblici uffici e non possano essere svolte in via telematica, e ciò sino al 31 luglio 2020, con redazione *medio tempore* delle attività diverse possibili;

-sono sospese sino al 31 luglio 2020 le attività di visita se l'immobile abitativo è occupato, o, se non lo è, ove non sia possibile scaglionare con comodità le visite.

Si deve poi distinguere tra le aste già autorizzate, quelle per le quali non è stata ancora eseguita la pubblicazione e quelle per le quali è già intervenuta la pubblicazione sul PVP.

Le prime, non ancora pubblicate, dovranno semplicemente essere differite, riscaglionandole nel tempo dopo il 31 luglio 2020, revocando la pubblicità non ancora eseguita se già disposta. Il curatore potrà procedere in autonomia a tale attività, semplicemente comunicandola al giudice, indicando nel nome del file telematico "*rinvio asta coronavirus*", così la cancelleria le potrà lavorare con maggiore semplicità.

Per le aste per le quali vi è già stata pubblicazione sul PVP e sui siti e giornali, stante i valori in gioco al momento attuale, se ne dispone in ogni caso il rinvio oltre il 31 luglio 2020.

Eccezionalmente, per le aste già pubblicate, ove sono state raccolte offerte in busta chiusa numerose, si dispone di differire solo la data di celebrazione della gara, comunque entro il limite del termine di 120 giorni di cui all'art. 571 c.p.c., essendo l'offerta irrevocabile per legge all'interno di tale lasso di tempo, previa pubblicità solo sui siti e sul PVP per informare i depositanti.

Per le aste fissate dinanzi al giudice delegato, i G.D. provvederanno a disporre i relativi rinvii a data successiva al 31 luglio 2020.

PIANO DEL CONSUMATORE E ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI.

Le relative udienze *ex artt. 10 e 12 bis* della L. 3/2012 sono da rinviare a data successiva al 31 luglio 2020.

I giudici interessati provvederanno a comunicare il relativo rinvio.

§7. CAMERE DI CONSIGLIO IN TUTTI I SETTORI

Si ribadisce che è opportuno che le camere di consiglio, quale logica prosecuzione delle udienze -anche ove non immediatamente successive alle stesse ed anche se precedute dal deposito di scritti difensivi- si svolgano (ai sensi dell'art. 83, comma 12-*quinquies*, D.L. citato) da remoto, principalmente mediante l'utilizzo dell'applicativo "*Microsoft Teams*", ferma la necessità di garantire la segretezza della camera di consiglio e di evitare la visibilità della stessa da parte di terzi.

§8. PROTOCOLLI PER LE UDIENZE DA REMOTO ED A TRATTAZIONE SCRITTA

Le udienze saranno ulteriormente regolate dai protocolli che saranno sottoscritti per le attività di cui alle lettere f) ed h) del comma 7 dell'art. 83 citato.

§9. LINEE GUIDA DI DETTAGLIO

Il Presidente della sezione civile, all'esito del presente provvedimento organizzativo, avrà facoltà di emanare ulteriori linee guida di dettaglio, come pure potranno fare i magistrati cui sono assegnati in affiancamento giudici onorari per fornire, eventualmente, a questi ultimi,

specifiche indicazioni onde consentire loro di riprendere l'attività giurisdizionale allo stato sospesa, valorizzando principalmente le modalità di cui all'art. 83, comma 7, lett. h) ed eventualmente anche quelle di cui alla lett. f).

SETTORE PENALE

Avuto peraltro riguardo al numero ed alla consistenza dei procedimenti già in corso (presso la sezione dibattimento) nella prima fase e da trattare in prosecuzione, nel periodo 12 maggio-30 giugno 2020 saranno necessariamente trattati i soli ulteriori previsti dall'art. 83, comma 3 -lett. b) e c)-, del D.L. n. 18/2020 (si come convertito con modifiche con legge 24/04/2020 n. 27 e poi ulteriormente modificato con D.L. 30/04/2020 n. 28), e quindi:

b) *<<procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:*

- 1) *procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;*
- 2) *procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;*
- 3) *procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.*

c) *procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale>>* (evidentemente all'esito della dichiarazione di urgenza fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile).

Nel periodo 1-31 luglio 2020 saranno trattati, oltre i predetti, tutti i procedimenti (di rito collegiale o monocratico) in relazione ai quali gli imputati (anche se non sottoposti ad alcuna misura cautelare) e/o i loro difensori facciano espressa richiesta scritta di celebrazione almeno sette giorni prima dell'udienza già calendarizzata.

La trattazione di tali processi avrà luogo comunque a porte chiuse e garantendo il rispetto delle necessarie distanze di sicurezza tra tutti i presenti.

Ciascun giudice (togato od onorario) rinvierà con congruo anticipo, con decreto emesso fuori udienza, a data utile successiva al 31 luglio 2020 tutti i procedimenti non rientranti fra quelli indicati nel citato art. 83, comma 3, lett. b) e c), del D.L. n. 18/2020 per i quali è prevista la trattazione obbligatoria a prescindere dalla manifestazione di volontà al riguardo da parte di imputati o relativi difensori o per i quali, tra quelli calendarizzati nel periodo dall'1 al 31 luglio 2020, gli imputati o i difensori non abbiano chiesto la trattazione almeno sette giorni prima dell'udienza già fissata. Con specifico riferimento ai procedimenti con imputati detenuti, saranno rinviati con decreto fuori udienza solo quelli (di cui, si ribadisce, non sia prevista la trattazione obbligatoria o per i quali sia stata comunque già richiesta la trattazione nel periodo 1-31 luglio 2020) per i quali i medesimi imputati o i loro difensori, a cui sarà dato avviso, con congruo anticipo rispetto all'udienza, della facoltà di esprimere espressamente la loro volontà di

trattazione, non abbiano dato risposta fino a tre giorni prima dell'udienza stessa (termine necessario anche per organizzare i collegamenti da remoto), cosa che legittimerà il rinvio.

Per i procedimenti che possano presentare carattere d'urgenza per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 c.p.p. (comma 3, lett. c), dell' art. 83 detto), le parti potranno evidenziare tempestivamente, con apposita istanza (inviata telematicamente), le eventuali ragioni che possano giustificare la dichiarazione di urgenza e, conseguentemente, la trattazione anticipata.

In ogni caso, i rinvii e tutti i provvedimenti emessi andranno comunicati -a cura della Cancelleria- in via telematica ai sensi e con le modalità di cui ai commi 13, 14 e 15 dell'art. 83 D.L. citato; le date di rinvio andranno fissate tenendo conto della natura delle imputazioni, della data dei fatti oggetto delle stesse e dell'anzianità di iscrizione delle cause, nonché, comunque, dei criteri di priorità fissati nel programma di gestione per l'anno in corso, oltre che della disposizione del comma 10 dell'art. 83 citato.

I procedimenti che saranno trattati, lo saranno con le modalità di cui ai commi da 12, 12-*bis*, 12-*quater* e 12-*quinquies* del citato art. 83 ed, ove possibile in concreto, in base alle previsioni del protocollo al riguardo sottoscritto da tutti gli Uffici giudiziari del distretto di Corte di appello di Reggio Calabria.

Ove l'udienza non potrà essere tenuta con le modalità che precedono, dovrà comunque essere celebrata a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472, comma 3, c.p.p. e in aula idonea a garantire il rispetto delle necessarie distanze tra tutti i presenti.

In tutti i casi, in ciascuna udienza dovrà essere fissato un numero limitato di procedimenti, sì da evitare il rischio di assembramenti di persone nell'aula di udienza e fuori di essa e, comunque, ciascun magistrato o collegio dovrà prevedere apposite fasce orarie per ciascun procedimento, consentendo peraltro l'ingresso in aula dei soli difensori interessati, delle parti (nel caso ordinario della videoconferenza o collegamento analogo, solo degli eventuali coimputati liberi e delle eventuali parti civili), nonché, a turno, dei testi, del perito, dei CT di parte ed eventualmente dell'interprete, con l'accortezza che tra le persone presenti nell'aula sia rispettata e si mantenga la distanza di almeno un metro.

Ciascun giudice (monocratico o collegiale) indicherà preventivamente l'elenco degli affari da trattare alla cancelleria interessata, in modo che quest'ultima possa comunicarlo agli addetti al Servizio di Sicurezza per lo svolgimento dei necessari controlli all'accesso.

Nel periodo 12 maggio-31 luglio 2020, ciascun giudice farà ricorso, nei limiti del possibile, a modalità di telelavoro per tutte le attività diverse da quelle d'udienza, e definirà regolarmente i procedimenti di competenza che non richiedano la trattazione in udienza.

Il Presidente della Sezione dibattimento ed i magistrati cui sono assegnati in affiancamento giudici onorari, trasmetteranno a questi ultimi, all'esito del presente provvedimento organizzativo, eventuali specifiche linee guida per ottemperarvi.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

SETTORE CIVILE

Nel periodo intercorrente fra il 12 maggio ed il 31 luglio 2020, essendo tra l'altro possibile assicurare solo presidi con limitatissime unità di personale di cancelleria (conseguentemente alla modalità ordinaria della prestazione di lavoro agile da remoto), che sono in rapporto al già

esiguo organico del personale stesso, saranno trattate le sole cause del settore civile già calendarizzate per la precisazione delle conclusioni e discussione.

Il numero complessivo dei procedimenti calendarizzati per la precisazione delle conclusioni da trattare in ciascuna udienza non potrà comunque essere superiore a dieci, ed ove ve ne sia un numero maggiore, saranno trattati i dieci procedimenti aventi data di iscrizione a ruolo maggiormente risalente nel tempo, mentre quelli in esubero saranno rinviati da ciascun giudice, con congruo anticipo rispetto all'udienza stessa, sempre per la precisazione delle conclusioni, a data utile successiva, eventualmente anche antecedente al 31 luglio 2020, avendo cura in quest'ultimo caso di non sfiorare (sommando i nuovi a quelli rinviati in precedenza) il tetto massimo delle dieci cause che potranno essere trattate in ciascuna udienza.

Tutti gli altri procedimenti civili (di prima comparizione o in fase istruttoria o provenienti da rinvii ex artt. 181 e 309 c.p.c.) saranno rinviati a data utile successiva al 31 luglio 2020 (comportando attività al momento incompatibili con le misure di distanziamento sociale adottate dal Governo e considerate le condizioni logistiche dell'Ufficio), salvo che ricorrano comprovate ragioni di urgenza (*<<procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti>>*) appositamente segnalate con tempestività in via preventiva (da valutare a cura del giudice ai sensi dell'art. 83, comma 3 -lett. a) ultima parte- del D.L. n. 18/2020 per l'eventuale dichiarazione d'urgenza con decreto non impugnabile).

Ciascun giudice, quindi, con congruo anticipo rispetto a ciascuna delle sue udienze relative al periodo in questione, previa verifica dello stato dei procedimenti fissati, adotterà un provvedimento nel quale indicherà i procedimenti che saranno trattati e quelli invece rinviati (anche per la redistribuzione di quelli già calendarizzati per la precisazione delle conclusioni ma in esubero rispetto ai dieci che sarà possibile trattare), con la specificazione della data di rinvio per ognuno di essi. Le date di rinvio andranno fissate tenendo conto dell'oggetto e dell'anzianità di iscrizione delle cause, oltre che della disposizione del comma 10 dell'art. 83 citato. Nello stesso provvedimento il giudice, con riferimento alle cause che saranno trattate, indicherà per ciascuna di esse l'orario esatto di relativa chiamata (iniziando da quella avente maggiore anzianità di iscrizione a ruolo) con l'avviso alle parti che la precisazione delle conclusioni dovrà essere effettuata esclusivamente con la produzione di note scritte (fogli di precisazione conclusioni) che le contengano.

La cancelleria provvederà a comunicare in via telematica e con tempestività ai difensori delle parti costituite il provvedimento predetto.

Per ciascuna udienza i procedimenti calendarizzati per la precisazione delle conclusioni dovranno essere trattati con le seguenti modalità:

-) alle udienze (che si svolgeranno comunque a porte chiuse e garantendo il rispetto delle necessarie distanze di sicurezza tra tutti i presenti) interverranno, di volta in volta, i soli difensori per la produzione delle rispettive note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni (non essendo, peraltro, necessaria in tale fase la presenza delle parti), ed il giudice tratterà la causa in decisione, disponendo eventualmente, sull'accordo delle parti, lo scambio di memorie difensive entro il termine che fisserà;
-) ove si tratti di cause aventi ad oggetto opposizione a sanzione amministrativa, all'atto della produzione delle note contenenti le conclusioni i difensori saranno sollecitati a rinunciare espressamente alla lettura in udienza del dispositivo, che sarà depositato dal giudice il giorno stesso dell'udienza, altrimenti la soluzione obbligata sarà quella del rinvio ad altra data utile successiva al 31 luglio 2020;
-) ogni procedimento verrà chiamato rigorosamente nell'ordine indicato nel provvedimento che sarà emesso dai giudici, nell'orario stabilito, ed ove le parti non compaiano ne sarà disposto il rinvio ai sensi dell'art. 309 c.p.c. a data utile successiva al 31 luglio 2020.

Nel periodo in questione, ciascun giudice farà ricorso, nei limiti del possibile, a modalità di telelavoro per tutte le attività diverse da quelle d'udienza, e definirà regolarmente i procedimenti di competenza che non richiedano la trattazione in udienza.

Il Magistrato collaboratore fornirà ai giudici di pace, all'esito del presente provvedimento organizzativo, eventuali specifiche linee guida per ottemperarvi al meglio.

SETTORE PENALE

Nel periodo intercorrente fra il 12 maggio ed il 31 luglio 2020, essendo possibile assicurare, come già detto più sopra, solo presidi con limitatissime unità di personale di cancelleria (conseguentemente alla modalità ordinaria della prestazione di lavoro agile da remoto), che sono in rapporto al già esiguo organico del personale stesso, saranno rinviati tutti i procedimenti del settore penale, non rientrandovi, in tutti i casi, tipologie a trattazione necessaria ai sensi del più volte citato art. 83, comma 3, del D.L. n. 18/2020 (per come convertito con legge e poi modificato con D.L. n. 28/2020).

Ogni giudice, quindi, con congruo anticipo rispetto a ciascuna delle proprie udienze calendarizzate nel periodo in questione, previa verifica dei procedimenti fissati, emetterà fuori udienza un provvedimento nel quale indicherà i rinvii a data utile successiva al 31 luglio 2020. Le date di rinvio andranno fissate tenendo conto della natura delle imputazioni, della data dei fatti oggetto delle stesse e dell'anzianità di pervenimento delle cause, nonché comunque della disposizione del comma 10 dell'art. 83 citato.

I rinvii e tutti i provvedimenti emessi andranno comunicati -a cura della Cancelleria- in via telematica, ai sensi e con le modalità di cui ai commi 13, 14 e 15 dell'art. 83 D.L. citato.

Nel periodo 12 maggio-31 luglio 2020, ciascun giudice farà ricorso, nei limiti del possibile, a modalità di telelavoro per tutte le attività diverse da quelle d'udienza, e definirà regolarmente i procedimenti di competenza che non richiedano la trattazione in udienza.

#####

Da questa dirigenza saranno tempestivamente date tutte le ulteriori disposizioni di dettaglio che si renderanno necessarie in base all'evolversi della situazione ed in base alle disposizioni che dovessero essere emanate dalle Autorità competenti.

Si trasmetta al Consiglio Superiore della Magistratura (all'indirizzo di posta elettronica ordinaria settima-emergenzacovid@cosmag.it).

Locri, 5 maggio 2020

*Il Presidente del Tribunale
dott. Rodolfo Palermo*

